



**COMUNE DI UDINE
SETTORE BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, Capo I)**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto**
- ART. 2 - Classificazione del Comune**
- ART. 3 - Tariffe**
- ART. 4 - Categorie delle località**

CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- ART. 5 - Finalità**
- ART. 6 - Formazione**
- ART. 7 - Pubblicità e pubbliche affissioni: tipologia degli impianti e dei mezzi**
- ART. 8 - Impianti privati per affissioni dirette**



CAPO III MODALITA' E OBBLIGHI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONISTICI

- ART. 9 - Autorizzazioni - modalità**
- ART. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- ART. 11 - Divieti**
- ART. 12 - Anticipata rimozione**
- ART. 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**
- ART. 14 - Materiale pubblicitario abusivo**
- ART. 15 - Vigilanza e controllo**
- ART. 16 - Pubblicità effettuata su spazi comunali**
- ART. 17 - Spazi privati per le affissioni**

CAPO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- ART. 18 - Presupposto dell'imposta**
- ART. 19 - Soggetto passivo**
- ART. 20 - Modalità di applicazione dell'imposta**
- ART. 21 - Funzionario responsabile**
- ART. 22 - Pubblicità ordinaria**
- ART. 23 - Pubblicità effettuata con veicoli**
- ART. 24 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**
- ART. 25 - Pubblicità varia**
- ART. 26 - Dichiarazione**
- ART. 27 - Efficacia della dichiarazione per la pubblicità annuale**
- ART. 28 - Tariffe e maggiorazioni**
- ART. 29 - Pagamento dell'imposta**

ART. 30 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
ART. 31 - Riduzioni dell'imposta
ART. 32 - Esenzioni dall'imposta

CAPO V SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 33 - Oggetto e finalità
ART. 34 - Diritto sulle pubbliche affissioni e soggetto passivo
ART. 35 - Tariffe e maggiorazioni
ART. 36 - Pubbliche affissioni - Modalità
ART. 37 - Modalità di pagamento
ART. 38 - Riduzioni del diritto
ART. 39 - Esenzioni del diritto
ART. 40 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

CAPO VI SANZIONI - INTERESSI RIMBORSI CONTENZIOSO

ART. 41 - Sanzioni tributarie
ART. 42 - Interessi
ART. 43 - Sanzioni amministrative
ART. 44 - Rimborsi
ART. 45 - Contenzioso

CAPO VII GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 46 - Forme di gestione
ART. 47 - Gestione tramite Concessionario
ART. 48 - Obblighi del Concessionario
ART. 49 - Corrispettivo del servizio
ART. 50 - Durata della concessione
ART. 51 - Conferimento della concessione
ART. 52 - Incompatibilità
ART. 53 - Decadenza del Concessionario
ART. 54 - Disciplina del servizio in concessione
ART. 55 - Albo dei concessionari
ART. 56 - Vigilanza del Comune sulla gestione

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - Norme transitorie
ART. 58 - Norme finali e abrogazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè ai sensi degli artt. 5 e 54 della legge 8/6/1990, n. 142, e stabilisce per la pubblicità e le pubbliche affissioni:

- le modalità di effettuazione;
- i criteri e le modalità di applicazione dell'imposta e del diritto;
- le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per conto proprio o per conto di terzi, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993 risultante dai dati ISTAT in n. 96.973 abitanti, è collocato nella classe III.

2. Qualora si verifichino variazioni della popolazione, con riferimento a quanto stabilito dal precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 3 Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le previste maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello

in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di variazione delle tariffe, ove ne ricorrono i presupposti, si applicano le tariffe di legge.

3. Le fattispecie imponibili dell'imposta sulla pubblicità sono quelle stabilite dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 507/93:

- art. 12: Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli;
- art. 13: Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- art. 14: Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
- art. 15: Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; con palloni frenati o simili; mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

I presupposti e le modalità applicative sono riportate al Capo IV del presente Regolamento.

4. Le fattispecie imponibili del diritto sulle pubbliche affissioni riguardano l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 4 Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie: speciale e ordinaria, come indicate nell'allegato sub B) al presente Regolamento.

2. Nella categoria speciale può essere applicata una maggiorazione fino al 150 per cento della tariffa normale.

3. La maggiorazione viene deliberata dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre con le modalità specificate al precedente art. 3, comma 1.
4. La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3079 del 03/08/1993, esecutiva a termini di legge.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 Finalità

1. Finalità del Piano Generale degli Impianti è regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientali e paesaggistiche.

Il Piano Generale degli Impianti dovrà determinare la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di affissione diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale degli Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale degli Impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di natura istituzionale del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Il Piano Generale degli Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli impianti affisionali pubblici e la loro manutenzione ed ammodernamento.

Art. 6 Formazione

1. La formazione del Piano Generale degli Impianti è demandata ad apposita commissione nominata dal Sindaco, presieduta dall'Assessore al Bilancio e Finanze o suo delegato ed è così costituita:
 - n. 1 funzionario della Polizia Comunale;
 - n. 2 funzionari del Servizio Tributi (di cui uno con funzioni di segretario);
 - n. 1 funzionario dell'Area Gestione del Territorio;
 - n. 1 funzionario del Settore Pianificazione Territoriale;
 - n. 1 esperto in materia pubblicitaria o della comunicazione;
 - n. 1 esperto in materia paesaggistica ed ambientale.
2. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale entro 2 anni dalla data di esecutività del presente Regolamento.
3. Il Piano Generale degli Impianti potrà essere modificato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione alle mutate esigenze che si dovessero manifestare.

Art. 7

Pubblicità e pubbliche affissioni: tipologia degli impianti e dei mezzi

1. Ai fini del presente Regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi manufatto finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto economico o finalità istituzionali, sociali, culturali, ecc., le cui fattispecie saranno meglio definite nel Piano Generale degli Impianti
2. Si definisce impianto affisionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggi costituito da manifesti.
3. Le tipologie dei mezzi pubblicitari, di cui è consentita l'installazione nel territorio comunale, sono contenute nel Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende approvato con D.P.G.R. n. 0501 / Pres. del 5/10/1990.
4. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari indicati nei precedenti commi del presente articolo non potrà essere inferiore a 3600 mq.
5. La superficie, così determinata, è ripartita nelle seguenti proporzioni:
 - 20 per cento è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

- 80 per cento è destinata alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12 - 3° comma - del D.Lgs. n. 507/93 non potrà eccedere i 3600 mq.

Art. 8

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nonchè della distribuzione risultante dal Piano di cui all'art. 5, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonchè tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili.

CAPO III

MODALITA' E OBBLIGHI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONISTICI

Art. 9

Autorizzazioni - Modalità

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è di competenza comunale, salvo il preventivo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, qualora tali mezzi siano ubicati lungo le strade statali, regionali o provinciali o, in vista di esse, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (testo aggiornato del Nuovo Codice della Strada) e successivo art. 53 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni).

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda con le modalità stabilite dall'art. 71 del vigente Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende, integrando la documentazione a corredo con:

- una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi

sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1: pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc., salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data, d'ordine del Sindaco, da parte del Comando di Polizia Comunale, sentito il Settore Bilancio e Finanze. L'autorizzazione indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

5. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 - septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

6. L'autorizzazione ad effettuare pubblicità su beni appartenenti o dati in godimento al Comune implica la concessione dei relativi spazi: per tale concessione il servizio comunale della pubblicità riscuoterà, in aggiunta all'imposta dovuta, un canone così come stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento.

7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'effettuazione di pubblicità e steccati, ponteggi ed altre costruzioni provvisorie da chiunque erette su area comunale o gravata da servitù di pubblico passaggio; l'autorizzazione sarà accordata di preferenza alle ditte interessate nell'esecuzione dei lavori e negata alle ditte che si trovino con le anzidette in posizione di concorrenza commerciale.

8. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che

indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

9. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri dell'Azienda Speciale), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e sulle quantità degli impianti. Parimenti sono soggette ad autorizzazione le variazioni dei mezzi pubblicitari.

Art. 10
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

**Art. 11
Divieti**

1. Le forme pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.
2. E' vietata l'esposizione o l'installazione di mezzi pubblicitari su:
 - edifici di interesse storico, su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche, luoghi tutelati dalle competenti leggi in materia;
 - a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
3. E' vietata altresì l'effettuazione di pubblicità sonora:
 - nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura; scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità, nonchè in tutto il territorio del Comune dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16;
 - su autoveicoli, motoveicoli, rimorchi o ciclomotori, se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale (art. 59 D.P.R. n. 495/1992).
4. Sono vietati inoltre:
 - l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e sui muri degli edifici e delle recinzioni se non debitamente autorizzati;
 - il lancio di manifestini sull'intero territorio comunale; ne è consentita la sua distribuzione o di altro materiale pubblicitario mediante consegna nelle mani dei passanti o con altra forma di diffusione atta ad evitare il formarsi di rifiuti su suolo pubblico;
 - le forme pubblicitarie che, per contenuto, caratteristiche o circostanze, comportino molestia alle persone, offesa alla decenza, disturbo alla pubblica quiete, intralcio alla circolazione o inosservanza alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali di polizia e di igiene.

**Art. 12
Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 13
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione delle pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione

non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dall'art. 43 del presente Regolamento.

Art. 15

Vigilanza e controllo

1. Il personale del Servizio Polizia Comunale, del Settore Bilancio e Finanze e dell'Area Gestione del Territorio, nell'ambito degli adempimenti connessi con l'attività di competenza, è tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato e sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei medesimi nonché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Art. 16

Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

Art. 17

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso, anche se tacito, da parte dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono

computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7 , comma 4 , del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità o riduzione degli oneri inerenti all'occupazione accordata a favore dei titolari dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

CAPO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 18 Presupposto dell'imposta



1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia dato tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Regolamento.
2. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con esclusione di tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. La predetta imposta è applicata altresì agli impianti utilizzati da privati per affissioni dirette, anche per conto terzi, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 19
Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 20
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente e l'imposta è calcolata in base alla superficie di ciascuna di esse, arrotondata.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alla stessa destinata, stabilita per anno solare, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, con arrotondamento di cui al comma 2 e l'applicazione delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 28.

Art. 21
Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione.
4. Nell'espletamento del servizio, il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante come disciplinato nell'art. 54 del presente Regolamento.

Art. 22
Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella prevista nell'allegato sub A).
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari al 10 per cento di quella prevista al comma 1.
3. L'affissione diretta di manifesti, effettuata anche per conto altri su impianti a ciò destinati, è soggetta, indipendentemente dal periodo di effettiva esposizione, al pagamento dell'imposta di pubblicità annuale, in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso e con le modalità previste dal comma 1.
4. Ove l'impianto destinato all'affissione diretta sia installato per un periodo pari od inferiore a 3 mesi, l'esposizione è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso, ad una tariffa commisurata, per ogni mese o frazione, a quella prevista al comma 2.

Art. 23
Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotraniarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 22, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute, ove ne ricorrono i presupposti, le maggiorazioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta di cui al comma precedente è dovuta a questo Comune, se la licenza d'esercizio è stata rilasciata dallo stesso.
3. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta di cui al comma 1, è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta di cui al comma 1, è dovuta al Comune ove il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta di cui al comma 1 è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa di cui all'allegato sub A).

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui comma 5, l'imposta non è dovuta per le sole indicazioni del marchio, ragione sociale ed indirizzo dell'impresa, purchè tali iscrizioni non siano apposte più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 24
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,

lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa riportata in allegato sub A).

2. Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista al comma 1.

3. Per la pubblicità prevista dai precedenti commi effettuata dall'impresa per conto proprio, si applica l'imposta in misura pari alla metà di quella prevista ai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di cui all'allegato sub A).

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, per ogni giorno successivo al trentesimo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 25 Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 22, comma 1, del presente Regolamento.

A tale forma di pubblicità non si applicano le maggiorazioni per grandi formati di cui all'art. 28, comma 2, del presente Regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua _____ limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di cui all'allegato sub A) a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa di imposta di cui al comma 2, ridotta del 50 per cento.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano, anche da veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante

persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di cui all'allegato sub A).

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da posto fisso o mobile ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella riportata in allegato sub A).

Art. 26 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 19 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune ovvero al Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel territorio comunale, con espresso riferimento alle caratteristiche, alla durata della pubblicità ed all'ubicazione dei mezzi pubblicitari stessi. Il relativo modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal Concessionario, è messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificaione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 27 Efficacia della dichiarazione per la pubblicità annuale

1. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

2. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione, l'obbligo tributario si rinnova anche per l'anno in corso.

3. Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione, e, quindi, cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova il mezzo pubblicitario, l'esposizione risulta abusiva ed è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 41.

Art. 28
Tariffe e maggiorazioni

1. L'imposta sulla pubblicità è dovuta in base alle tariffe determinate con le modalità stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art. 22, che abbia una superficie superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa di base dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.
3. Per la pubblicità ordinaria e con veicoli, annuale o temporanea, effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 29
Pagamento dell'imposta

1. L'imposta per la pubblicità annuale di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente Regolamento deve essere corrisposta dal 1° al 31 gennaio dell'anno solare di riferimento; per le altre fattispecie in relazione al periodo di esposizione, contestualmente alla dichiarazione e prima dell'effettuazione della pubblicità.
2. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.
3. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria della obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
4. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

7. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti dai precedenti commi, la riscossione coattiva dell'imposta sarà effettuata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Il relativo ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

8. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

9. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 30 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune od il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo del contenzioso competente ed i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal funzionario responsabile designato dal Concessionario.

Art. 31
Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, da chiunque realizzata (con o senza scopo di lucro) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 32
Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto,

nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 23 del presente Regolamento;

h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle medesime norme, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO V SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33 Oggetto e finalità

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, obbligatoriamente di esclusiva competenza del Comune, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali, nella misura stabilita dal Capo II del presente Regolamento.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. La collocazione degli impianti di affissione per i suddetti manifesti deve risultare particolarmente adatta per assicurare ai cittadini informazioni sull'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

3. I manifesti che diffondono messaggi riguardanti l'esercizio di un'attività commerciale sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che sono destinati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 34
Diritto sulle pubbliche affissioni e soggetto passivo

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, ovvero al Concessionario, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Tale diritto è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 35
Tariffe e maggiorazioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è quella riportata in allegato sub A). (Tariffe sulle pubbliche affissioni).
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, riguardante messaggi di qualsiasi contenuto, il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.
3. Il diritto di cui al comma 1 è inoltre maggiorato come segue:
 - per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, nella misura del 50 per cento;
 - per i manifesti costituiti da più di dodici fogli, nella misura del 100 per cento.
4. Per le affissioni urgenti, notturne o festive, di cui all'art. 36, comma 10, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto previsto dal comma 1.

Art. 36
Pubbliche affissioni - Modalità

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, contenente tutte le notizie relative alle stesse e tenuto costantemente aggiornato dal Funzionario responsabile del servizio.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune od il

Concessionario di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. A tale scopo, per ogni affissione deve essere compilato e sottoscritto, a cura del personale incaricato del servizio, apposito modello indicante specificatamente la posizione ed il numero dei manifesti affissi. Tali modelli, numerati progressivamente, devono essere conservati e allegati ad ogni commissione.

3. Ogni manifesto deve riportare, in forma chiara e leggibile, il timbro dell'ufficio comunale o della ditta concessionaria e l'indicazione della data di scadenza dell'affissione.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, proponendo un periodo di esposizione successiva.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può:

- a) annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dal momento del versamento delle stesse;
- b) manifestare l'interesse che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle richieste in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto, a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.

8. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati ovvero coperti da affissione abusiva e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, per la durata del periodo commissionato, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, compatibilmente con la

disponibilità di spazi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto, di cui all'art. 35, comma 4. Detta maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio purchè tale destinazione sia espressamente sancita dal capitolato d'oneri di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 37
Modalità di pagamento

1. Le disposizioni relative alle modalità di pagamento previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 29, commi 2 e 3 del presente Regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo, e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
3. La prova dell'avvenuto assolvimento del diritto, al fine del perfezionamento della commissione, è costituito dalla consegna al competente ufficio del Servizio Affissioni dell'attestazione di versamento, se effettuato a mezzo di conto corrente postale. Eventuali diverse modalità di pagamento sono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
4. Il versamento è arrotondato a mille lire per difetto o per eccesso, rispettivamente, se la frazione è inferiore o superiore alle cinquecento lire.

Art. 38
Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali, come risultante da idoneo atto di volontà dei predetti Enti;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 39
Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40
Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Per quanto riguarda l'accertamento e il recupero del relativo tributo, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 30, in quanto compatibili.

CAPO VI
SANZIONI - INTERESSI
RIMBORSI
CONTENZIOSO

Art. 41
Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 del presente Regolamento, si applica, oltre al pagamento

dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Le soprattasse previste dai commi 1 e 2, sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 42 Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi nella misura del 7 per cento, per ogni semestre compiuto, per le somme ad esso dovute, a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 43 Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme stabilite nel presente Regolamento nonché di quelle contenute nel Piano Generale degli Impianti, si applica la sanzione stabilita dalla legge con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, i cui importi sono riepilogati nell'allegato sub C).

Eventuali modifiche alla misura ed alla graduazione delle suddette sanzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuovi

provvedimenti legislativi, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni da chiunque arreca in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguitabile a norma di legge.

3. Il Comune, fatto salvo quanto disposto nei commi che precedono, dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di cui al comma 2; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3, l'immediata copertura delle pubblicità abusive, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, dandone notizia al contravventore, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati dal Comune a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative di cui è titolare il Comune, sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti di cui al Capo II del presente Regolamento.

Art. 44 Rimborsi

1. Nelle ipotesi previste all'art. 29, comma 9 e art. 36, comma 6, lettera a), del presente Regolamento il contribuente può presentare, entro il termine di due anni dall'avvenuto pagamento o dal definitivo accertamento del credito, apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dell'imposta o del diritto versati e non dovuti.

Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o di affissione,

e comunque quant'altro utile all'identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto di rimborso.

2. Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile, di cui all'art. 21, dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.

Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso - nei termini previsti dal D.Lgs. n. 507/93, Capo I - per somme versate e successivamente accertate come non dovute.

3. Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione di cui all'art. 47, spettano al concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.

Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso ovvero delle motivazioni del diniego, con l'osservanza delle disposizioni relative alla contabilità periodica, contenute nel Decreto Ministeriale del 26 aprile 1994, art. 2, lettera a).

Art. 45
Contenzioso

1. In via transitoria, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il contenzioso è disciplinato dall'art. 24 del D.P.R. 26/10/1972, n. 639, e successive modificazioni, e dall'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

CAPO VII
GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 46
Forme di gestione

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidata in concessione ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs n. 507/93 ovvero ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 47
Gestione tramite Concessionario

1. Nel caso di gestione tramite Concessionario, lo stesso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 48
Obblighi del Concessionario

Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93, per il periodo in cui detta situazione perduri.

Art. 49
Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, stabilendo in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 26 aprile 1994, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune, in caso di mancato adempimento, utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 50
Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 51
Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categoria prevista dall'art. 33 del citato decreto. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito.

3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o

la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del citato D.Lgs. n. 507/93.

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio e il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 52 Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i pubblici impiegati;
- c) i ministri dei culti;
- d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;
- e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;
- c) ai coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.

Art. 53
Decadenza del Concessionario

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione prevista di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 507/93;
 - b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28 del citato decreto;
 - e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal comma 4 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/93;
 - f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del citato decreto.
2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorre, il Prefetto.
3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 54
Disciplina del servizio in concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D.Lgs. n. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli artt. 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio

1968, n. 15, al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonchè degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348 il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 55
Albo dei concessionari

1. Presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 56
Vigilanza del Comune sulla gestione

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994 in attuazione dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Il controllo della gestione contabile di cui al comma 1 è affidato al Settore Bilancio e Finanze.

3. Il Comune ha la facoltà di richiedere al concessionario atti e documenti inerenti alla gestione del servizio.

4. Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/93, dal presente Regolamento, nonché

quelle stabilite dal vigente capitolato d'oneri, al fine di assicurare la regolarità della gestione del servizio stesso; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 del citato decreto per il periodo in cui detta situazione perduri.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Norme transitorie

1. Si dà atto che le tariffe relative all'anno 1994 sono quelle adottate con deliberazione giuntale n. 733 del 22/02/1994, nonchè della maggiorazione del 100 per cento delle tariffe per categoria speciale, integralmente richiamate nel presente Regolamento, nel rispetto dei termini di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 507/93.
2. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 507/93, è ammessa la cessione del contratto in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del Comune e nulla osta della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.
3. Entro il termine di cui al comma precedente, il Comune acquisisce, a condizioni da convenirsi tra le parti, gli impianti pubblicitari detenuti dal Concessionario.
Nello stesso termine, ove il Comune non eserciti il diritto di prelazione sugli stessi, al Concessionario è consentita la cessione degli impianti a terzi, previa comunicazione all'Ente.
4. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/93, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del Regolamento comunale e del Piano Generale degli Impianti previsti dall'art. 3 del citato decreto legislativo.
5. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto (entro due anni dalla data in cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o doveva essere presentata).
6. Le modalità della gestione, l'aggio o il-canone fisso, il minimo garantito nonchè le prescrizioni del capitolato d'oneri devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 507/93.

Art. 58
Norme finali e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione consiliare n. 604/34086 del 23/11/1973, e tutte le modificazioni in esso apportate.
3. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/93, Capo I, ai successivi decreti, istruzioni e circolari ministeriali.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

ALLEGATO SUB A)

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL

PARTE I

TABELLA MISURA TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1994:

A) PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 22, comma 1)

L'imposta è dovuta per ogni metro quadrato e per anno solare **Lire 24.000**

- Per la pubblicità avente durata non superiore a 3 mesi: per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari ad un decimo di quella di cui sopra.

- Per la pubblicità che abbia una superficie superiore a mq. 5,50 e fino a mq. 8,50, si applica la maggiorazione del 50% della tariffa: per quella di superficie superiore a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100% della tariffa.

B) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 23, comma 1)

L'imposta è dovuta per ogni metro quadrato e per anno solare **Lire 24.000**

- Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli la tariffa è maggiorata ai sensi dell'art. 28, comma 2, del presente Regolamento.

C) PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO (art. 23, comma 5)

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | Lire 144.000 |
| 2) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | Lire 96.000 |
| 3) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle 2 precedenti categorie | Lire 48.000 |

- Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata (art. 23, comma 5. 2° capoverso).

D) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI, ECC. (art. 24, comma 1)

L'imposta è dovuta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare **Lire 96.000**

- Per la pubblicità di durata non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari ad un decimo di quella di cui sopra (art. 24, comma 2).
- Per la pubblicità di cui sopra effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe (art. 24, comma 3).

E) PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFI (art. 24, comma 4)

L'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione Lire 6.000

- Qualora la suddetta pubblicità abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art. 24, comma 5).

F) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI E SIMILI (art. 25, comma 1)

L'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione Lire 24.000

G) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI (art. 25, comma 2)

L'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati Lire 144.000

- Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella sopra indicata (art. 25, comma 3).

H) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI O DI ALTRO MATERIALE (art. 25, comma 4)

L'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione Lire 6.000

**I) PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(art. 25, comma 5)**

L'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione Lire 18.000

** Per la pubblicità di cui alle lettere A) e B) della presente tabella, effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento ai sensi dell'art. 28, comma 3, del presente Regolamento.

PARTE II

TABELLA MISURA TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1994:

A) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuta per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x cm. 100 e per i seguenti periodi:

- | | |
|---|------------|
| - per i primi 10 giorni | Lire 2.400 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
(art. 35, comma 1) | Lire 720 |
| - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il suddetto diritto è maggiorato del 50 per cento (art. 35, comma 2). | |
| - Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento (art. 35, comma 3). | |
| - Per le affissioni urgenti, notturne o festive, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del suddetto diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione (art. 35, comma 4). | |

N.B.: La misura delle tariffe riportate nel presente allegato è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 733 del 22/02/1994, esecutiva a termini di legge.

ALLEGATO SUB B)

**AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.~~160/R/180~~ DEL 23.10.**

PARTE I^a

"ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITA' UBICATE IN CATEGORIA SPECIALE"

- 
- 50 VICOLO AGRICOLA
 - 110 VIA VITTORIO ALFIERI
 - 140 VIA AMPEZZO
 - 160 VIA LEONARDO ANDERVOLTI
 - 170 VIA ANTONIO ANDREUZZI
 - 180 VIA ANGELO ANGELI
 - 190 PIAZZALE GABRIELE D'ANNUNZIO
 - 200 PIAZZETTA ANTONINI
 - 210 VIA PROSPERO ANTONINI
 - 250 VIA AQUILEIA
 - 275 GALLERIA ARISTON
 - 290 VIA GUARNERIO D'ARTEGNA - da Via Planis a Via M.te Grappa
 - 320 VIA ASPROMONTE
 - 330 VIA FABIO ASQUINI
 - 345 GALLERIA ASTRA
 - 420 VIA GEN. ANTONIO BALDISSERA
 - 430 VICOLO DELLA BANCA
 - 470 VIA BARTOLINI
 - 500 VIALE GIO BATTA BASSI
 - 510 VIA ANTONIO BATTISTELLA
 - 520 VIA CESARE BATTISTI
 - 530 VIA ROMEO BATTISTIG
 - 545 PIAZZA BELLONI
 - 550 VIA ANTONIO BELLONI
 - 590 VIA ARMANDO BERNARDINIS - da Via Caccia a Via M.te Grappa
 - 600 VIA BERSAGLIO
 - 610 VIA BERTALDIA
 - 640 PIAZZETTA BEATO BERTRANDO
 - 650 VIA BEZZECCA
 - 710 VIA GIUSEPPE BERNARDINO BISON
 - 745 PIAZZA BOLZANO
 - 760 VIA DEL BON - da V.le Trieste alla ferrovia Udine-Tarvisio
 - 780 VIA PIETRO BONINI
 - 796 VIA BRAIDA BASSI
 - 810 VIA PIETRO DI BRAZZA'
 - 820 VIA BRENNARI
 - 835 VIA BRESSANONE
 - 850 VIA BRONI
 - 870 VICOLO BROVEDAN
 - 880 VIA LEONARDO BUFALINI
 - 890 VIA BUTTRIO - da V.le Trieste alla ferrovia Udine-Tarvisio
 - 900 VIA ANTONIO CACCIA
 - 910 VIALE CADORE
 - 920 PIAZZALE LUIGI CADORNA
 - 940 VIA BENEDETTO CAIROLI

950 VIA CAISELLI
990 VIA DEI CALZOLAI
1050 VIA PAOLO CANCIANI
1060 VIA GEN. CARLO CANEVA
1080 VIA GEN. ANTONIO CANTORE
1090 VIA CAPODISTRIA
1110 LARGO DEI CAPPUCINI
1120 VIA CAPRERA - da V.le Ledra a Via Bezzecca
1150 VIA DEL CARBONE
1160 VIA GIOSUÈ CARDUCCI
1280 VIA CASTELLANA
1300 PIAZZALE GIO BATTÀ CAVEDALIS
1310 VIA CAVOUR
1330 PIAZZALE GIO BATTÀ CELLA
1340 VIA DELLA CERNAIA
1350 VIA DANIELE CERNAZAI
1370 PIAZZA CHIAVRIS
1390 VIA GEN. ANTONIO CHINOTTO
1400 VIA CHISIMAIO
1410 VIA BINDO CHIURLO
1430 VICOLO CHIUSO
1440 VIA CICOGNA
1450 VIA TEOBALDO CICONI
1460 VIA CISIS
1470 VIA DELLA CISTERNA
1480 VIA CIVIDALE
1500 VIA CODROIPO
1520 VIA ERMES DI COLLOREDO
1540 VIA LUIGI COLUSSI
1550 VIA ANNIBALE COMESSATTI
1580 VIA NICOLO' COPERNICO
1600 VIA CORMONS
1630 VIA CORTAZZIS
1640 VIA GIOVANNI COSATTINI
1670 VIA FRANCESCO CRISPI
1680 VIA BENEDETTO CROCE
1690 VICOLO DEL CUCCO
1710 VIA CURTATONE
1720 VIA CUSSIGNACCO
1730 VIA DANTE
1740 VIA TIBERIO DECIANI
1750 VIA CECILIA DEGANUTTI
1755 VIALE ALCIDE DE GASPERI
1757 VIA PASQUALE DELLA STUA
1770 PIAZZALE PAOLO DIACONO
1780 VIALE ARMANDO DIAZ
1790 VIA DIVISIONE JULIA
1800 VIA FRANCESCO DORMISCH
1810 VIA DUCHI D'AOSTA
1820 VIA DUINO
1830 VIALE GIUSEPPE DUODO
1840 PIAZZA DEL DUOMO
1850 VIA GIUSEPPE ELLERO
1870 VIA DELLE ERBE
1900 VIALE EUROPA UNITA
1910 VIA FAEDIS - da Via Tolmezzo a Via Formi di Sotto
1930 VIA DELLA FAULA
1960 VIA ENRICO FERMI



1970 VIA PIO VITTORIO FERRARI
1980 VIA GALILEO FERRARIS
1990 VIALE DELLE FERRIERE
2030 VIALE FIRENZE - da Via Mentana a V.le Venezia
2050 VIA FIUME
2080 VICOLO FLORIO
2110 VIA DELLE FORNACI
2120 VIA FORNI DI SOTTO
2130 VIA UGO FOSCOLO
2140 VIA FERNANDO FRANZOLINI
2150 VIA DEL FREDDO
2210 VIA GAETA
2220 VIA GALILEO GALILEI
2260 VIA LUIGI GALVANI
2270 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
2280 VIA FRATELLI DE GASPERI
2290 VIA DEL GELSO
2300 VIA GEMONA
2330 CORTE GIACOMELLI
2340 VIA GINNASIO VECCHIO
2360 VIA GIUSEPPE GIRARDINI
2380 VIA PADRE REGINALDO GIULIANI
2400 VIA GIUSEPPE GIUSTI
2420 VIA GOITO
2430 LARGO GOLDONI
2450 VIA GORGHI
2460 VICOLO GORGO
2470 VIA GORIZIA - da Via Diaz fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano
2480 VIA GRADISCA
2520 LARGO DELLE GRAZIE
2530 VIA GRAZZANO
2540 VIA PIER ANTONIO GREGORUTTI
2567 VICOLO DELL'ISOLA
2570 VIA ISONZO
2580 VIA ISTRIA
2600 VIA VINCENZO JOPPI
2620 VIA LARGA
2630 VIA LATISANA
2660 VIALE DEL LEDRA
2680 VIA PIER SILVERIO LEICHT
2690 VICOLO DI LENNA
2710 VIALE GIACOMO LEOPARDI
2730 VIA FIORE DEI LIBERI
2740 PIAZZA DELLA LIBERTA'
2760 VIA GIOVANNI ANTONIO LICINIO
2790 VIA NICOLO' LIONELLO
2800 VIA LIRUTI
2830 VIA LOMBARDIA
2860 VIA LOVARIA
2910 VIA MAGENTA
2930 VIA LUIGI MAGRINI
2940 VIA MALBORGHETTO
2950 VIA ARTURO MALIGNANI
2970 VIA MANIAGO
2980 VIA FABIO DI MANIAGO
2990 VIA DANIELE MANIN
3000 VIA FRANCESCO MANTICA
3020 VIA FRANCESCO DI MANZANO

3030 VIA VINCENZO MANZINI
3040 VIA ALESSANDRO MANZONI
3050 VIA ANTONIO MARANGONI
3060 VIA MARANO LAGUNARE
3070 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI
3080 VIA GIUSEPPE MARCOTTI
3090 VIA MARGHERA
3095 VIA MONS. PASQUALE MARGRETH
3100 VIA GIOVANNI MARINELLI
3110 VIA JACOPO MARINONI
3130 VIA MARSALA - da Via delle Ferriere fino a Via Melegnano
3140 VIA MARTIGNACCO
3170 PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
3180 VIA GIUSEPPE MAZZINI
3190 VIA ALBERTO MAZZUCATO
3200 PIAZZA MEDAGLIE D'ORO
3220 VIA MEDICI
3230 VIA MELEGNA
3240 VIA MENTANA
3250 VIA MERCATO VECCHIO
3260 VIA MERCERIE
3280 VIA DI MEZZO
3290 VIA GIOVANNI MICESIO
3330 VIA DEI MISSIONARI
3370 VIA MOGGIO
3400 VIA MOLIN NASCOSTO
3440 VIA MONRUPINO
3460 VIA DEL MONTE
3490 VIA MONTEBELLO
3495 VIA MONTE BIVERA
3500 VIA MONTE CANIN
3540 VIA MONTE GRAPPA
3560 VIA MONTE HERMADA
3610 VIA MONTE MATAJUR
3620 VIA MONTE NERO
3640 VIA MONTE ORTIGARA
3650 VIA MONTE PAL GRANDE
3660 VIA MONTE PAL PICCOLO
3690 VIA MONTE ROMBON
3700 VIA MONTEROTONDO
3720 VIA MONTE SAN MARCO
3730 VIA MONTE SAN MICHELE
3800 VIA VINCENZO MONTI
3830 VIALE BERNARDINO DA MORCOTE
3840 VIALE LUIGI MORETTI
3850 VIA ANTON LAZZARO MORO
3860 VIA DANIELE MORO
3880 VIA ELIO MORPURGO
3930 VIA GIUSTO MURATTI
3940 VIA ANNA MURATTI MORETTI
3970 VIA LUCIO MUZZATI
4010 VIA GIAN BATTISTA NATOLINI
4040 VIA IPPOLITO NIEVO
4050 VIA NIMIS
4070 PIAZZALE GUGLIELMO OBERDAN
4100 VICOLO DEGLI ORTI
4120 PIAZZALE OSOPPO
4130 LARGO OSPEDALE VECCHIO



4150 VIA CARLO PACE
4200 VIA PALESTRO
4210 VIA PALLADIO
4230 VIALE PALMANOVA
4240 VIA PALUZZA
4250 VICOLO DEL PANGRASSO
4280 VICOLO DEL PARADISO
4290 VIA PARENZO
4300 VIA GIUSEPPE PARINI
4330 VIA PASSARIANO
4340 VIA PASSONS
4350 VIA PASTRENGO
4360 PIAZZA DEL PATRIARCATO
4380 LARGO DEI PECILE
4390 VIA PELLICCERIE
4410 VIA ANTONIO PENNATO
4420 VIA CATERINA PERCOTO
4430 VIA CIRO DI PERS
4480 VIA FRANCESCO PETRARCA
4490 VIA PIAVE
4530 VIA GINO PIERI
4540 VIA GAETANO PIETRA
4580 VIA PIRANO
4610 VIA PLANIS
4640 VIA PODGORA
4650 VIA POLA - da V.le Trieste fino alla ferrovia Udine-Tarvisio
4660 VIA ODORICO POLITI
4680 VIA PONTEBBA
4690 VIA PORDENONE
4700 VIA BEATO ODORICO DA PORDENONE
4710 VICOLO PORTA
4720 VIA PORTANUOVA
4730 VICOLO DEL PORTELLO
4740 VICOLO DEL PORTICO
4760 VIA POSCOLLE
4770 VIA POSTUMIA
4780 PIAZZETTA DEL POZZO
4790 VIA DEL POZZO
4800 VIA POZZUOLO
4810 VIA PRACCHIUSO
4820 VIA PRADAMANO - da Via Cernaia fino a Via Pietro di Brazzà
4840 VIA ARTICO DI PRAMPERO
4860 VIA DELLA PREFETTURA
4880 VIA VALENTINO PRESANI
4890 PIAZZA I MAGGIO
4900 VICOLO PULESI
4920 VICOLO RADDI
4932 VIA RAGUSA
4935 VIA RAMANDOLO
4940 VIA RAUSCEDO
4980 VIA FILIPPO RENATI
4990 VICOLO REPETELLA
5000 PIAZZA DELLA REPUBBLICA
5020 VIA RIALTO
5050 VIA RIVIS
5070 VIA DEI RIZZANI
5110 VIA ROMA
5130 VIA RONCHI



5150 VIA DELLA ROSTA
5160 VIA ROVIGNO
5180 VIA BERNARDO DE RUBEIS
5190 VIA C. GRADENIGO SABBADINI
5200 VIA SABOTINO
5210 VIA SACILE
5240 VIA DEL SALE
5265 SALITA SAN BARTOLOMIO
5280 PIAZZA SAN CRISTOFORO
5290 VIALE SAN DANIELE
5300 VIA SAN FERMO
5305 GALLERIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
5310 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
5320 VICOLO SAN GIORGIO
5340 VIA SAN MARTINO
5380 VIA SAN ROCCO - da V.le Venezia fino a Via Mazzuccato
5400 VIA SANTA CHIARA
5410 VIA SANTA GIUSTINA
5420 VIA SANT'AGOSTINO
5460 VIA SAN VALENTINO
5470 VIA SAN VITO AL TAGLIAMENTO
5480 VIA PAOLO SARPI
5485 VIA SAURIS
5490 VIA NAZARIO SAURO
5510 VIA SAVORGNA
5530 VICOLO DELLO SCHIOPPETTINO
5540 VIA PADRE LUIGI SCROSOPPI
5590 VIA QUINTINO SELLA
5610 VICOLO SILLIO
5620 VIA DIEGO SIMONETTI - da Via Planis fino alla ferrovia Udine-Tarvisio
5640 VIA SISTIANA
5660 VIA SOLFERINO
5690 VIA ANTONIO SOMMA
5710 VICOLO SOTTOMONTE
5720 VIA SPALATO
5730 VIA SPILIMBERGO
5750 VICOLO STABERNAO
5780 VIA BONALDO STRINGHER
5790 VIA SUPERIORE
5820 VICOLO SUTTI
5860 VIA TARCENTO
5870 VIA OTTAVIANO TARTAGNA
5880 VIA TARVISIO
5890 VICOLO TASCHIUTTI
5950 VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO - da Via Planis fino a Via M.te Grappa
5980 VIA TOLMEZZO
6000 VIA FRANCESCO TOMADINI
6010 VIA FRANCESCO DI TOPPO
6040 VIA DEI TORRIANI
6100 VIA XXX OTTOBRE
6110 VIA TRENTO
6120 VIA TREPPO
6140 VIA TRICESIMO
6150 VIALE TRIESTE
6170 VIA GIUSEPPE TULLIO
6190 VIA LODOVICO UCCELLIS
6200 VIA GIOVANNI DA UDINE
6210 VIA UMAGO

6220 VIALE UNGHERIA
6230 VIA FRANCESCO URBANIS
6350 PIAZZETTA VALENTINIS
6420 VIA PACIFICO VALUSSI
6430 VIA ERASMO VALVASON
6440 VIA VARESE
6460 VIA DEL VASCELLO
6470 VIALE VAT - da P.zza Medaglie d'Oro fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano
6480 VIA TIZIANO VECELIO
6490 PIAZZA GIROLAMO VENERIO
6510 VIALE VENEZIA
6530 PIAZZALE 26 LUGLIO 1866
6540 PIAZZA XX SETTEMBRE 1870
6550 VIALE XXIII MARZO 1848
6560 VIA VENZONE
6580 VIA GIUSEPPE VERDI
6620 VIA DELLA VIGNA
6640 VIA VILLALTA
6650 VIALE LEONARDO DA VINCI
6660 VIA VIOLA
6690 VIA DELLA VITTORIA
6700 VIA VITTORIO VENETO
6710 VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'
6720 VIA MARCO VOLPE
6730 VIA ALESSANDRO VOLTA
6740 VIA VOLTURNO
6760 VIA ANTONIO ZANON
6770 VIA ZARA
6790 VIA ZOLETTI
6800 VIA PIETRO ZORUTTI
6830 VIA ZUGLIO

PARTE II^A

"ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITA' UBICATE IN CATEGORIA NORMALE"

- 
- 10 VIA ABBAZIA
 - 15 VIA DELLE ACACIE
 - 20 VIA DELLE ACQUE
 - 25 VIALE KONRAD ADENAUER
 - 30 VIA ADIGE
 - 40 VIA ADRIA
 - 45 VIALE AFRO
 - 55 PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA
 - 60 VIA AGRIGENTO
 - 70 VIA AIELLO
 - 80 VIA ALBA
 - 90 VIA ALBONA
 - 100 VIA ALESSANDRIA
 - 112 VICOLO ALNICCO
 - 115 VIA ALTINO
 - 120 VIA AMALFI
 - 130 VIA POMPONIO AMALTEO
 - 150 VIA DELL'ANCONA
 - 220 VIA AONEZ
 - 230 VIA AOSTA
 - 260 VICOLO D'ARCANO
 - 270 VIA ARGENTINA
 - 280 VIA RAIMONDO D'ARONCO
 - 290 VIA GUARNERIO D'ARTEGNA - da Via M.te Grappa in poi
 - 295 VIA ARTUICO DA CUSSIGNACCO
 - 300 VIA GRAZIADIO ISAIA ASCOLI
 - 310 VIA ASMARA
 - 340 VIA ASTI
 - 350 VIA ATTIMIS
 - 355 VIA AUSONIA
 - 360 VIA MARCO D'AVIANO
 - 370 VIA MASSIMO D'AZEGLIO
 - 375 VIA AZZIDA
 - 380 VIA DELLA BAINSIZZA
 - 390 VIA BALDASSERIA ALTA
 - 400 VIA BALDASSERIA BASSA
 - 410 VIA BALDASSERIA MEDIA
 - 440 VIA FRANCESCO BARACCA
 - 450 VIA BARCIS
 - 460 VIA BARIGLARIA
 - 480 VIA BASALDELLA
 - 490 VIA BASILIANO
 - 495 VIA BASSANO DEL GRAPPA
 - 505 STRADA DEL BATTIFERRO
 - 535 VIA BAVIERA
 - 540 VIA JACOPO BELGRADO
 - 560 VIA BELLUNO
 - 570 VIA BENGASI
 - 572 VIA BEORCHIA
 - 573 PIAZZALE BERENGARIO I
 - 575 VIA ANGELO BERETTA

580 VIA BERGAMO
590 VIA ARMANDO BERNARDINIS - da Via M.te Grappa a Via Canova
620 VIA BERTIOLI
630 VIA GIAN DOMENICO BERTOLI
660 VIA DOMENICO DEL BIANCO
670 VIA BICINICCO
680 VIA ANTONIO BIDERNUCCIO
690 VIA BIELLA
700 VIA DALMAZIO BIRAGO
720 VIA NINO BIXIO
730 VIA BOLIVIA
740 VIA BOLOGNA
750 VIA SEBASTIANO BOMBELLI
760 VIA DEL BON - dalla ferrovia fino sul torrente Torre
770 VIA EMILIO BONGIOANNI
785 VIA DEL BOSCAT
790 VIA DON BOSCO
793 VIA GIANNINO BOSI
795 VIA DELLA BRAIDA
797 VIA DELLA BRAIDATE
798 VIA BRANCO
800 VIA BRASILE
815 VIA BRAZZACCO
830 VIA BRESCIA
840 VIA BRIGATA RE
860 VIA BASILIO BROLLO
875 VIA BUERIIS
885 VIA BUIA
890 VIA BUTTRIO - dalla ferrovia a Via Pradamano
905 VIA VITTORIO CADEL
925 VIA CADUTI DEL LAVORO
930 VIA POMPEO CAIMO
960 VIA CALATAFIMI
965 VIA GIACINTO CALLIGARIS
970 VIA CALTANISSETTA
980 VIA CALVARIO
995 VIA CAMINO
1000 VIA CAMPAGNOLA
1010 VIA CAMPOFORMIDO
1020 VIA CAMPOLONGO
1030 PIAZZALE CAMPOSANTO
1035 VIA CANADA
1040 VIA CANAPIFICO
1070 VIA ANTONIO CANOVA
1095 VIA CAPORIACCO
1100 VIA CAPOSILE
1120 VIA CAPRERA - da Via Bezzecca a Via Nino Bixio
1130 VIA CAPRIVA
1140 VIA UMBERTO CARATTI
1170 VIA CARGNACCO
1175 VIA CARINZIA
1180 VIA TOSCANA
1190 VIA ERCOLE CARLETTI
1200 VIA LUCA CARLEVARIS
1205 VIA DEI CARLINI
1210 VIA ANTONIO CARNEO
1220 PIAZZALE CARNIA
1225 VIA COLONIA CAROYA


1230 VIA CARPENETO
1235 VIA DEI CASALI OSELLIN
1240 VIA CASARSA
1250 VIA CASSACCO
1260 VIA CASSINIS
1270 VIA CASTELFIDARDO
1285 VIA CASTELLERIO
1287 VIA CASTIONS DI STRADA
1290 VIA CATANIA
1295 PIAZZALE G.B. CAVALCASELLE
1315 VIA CEFALONIA
1320 VIA EUSTACHIO CELEBRINO
1335 VIA DEL CEMENTIFICIO
1355 VIA CERNEGLONS
1360 VIA CERVIGNANO
1380 VIA DAMIANO CHIESA
1420 VIA CHIUSAFORTE
1455 VIA JOLE DE CILLIA
1490 VIA CIVIDINA
1505 VIA MONTE COGLIANS
1510 VIA COLLALTO
1530 VIA COLUGNA
1555 PIAZZALE DEL COMMERCIO
1560 VIA COMO
1570 VIA CONEGLIANO
1575 VIA CONTEA DI CUSSIGNACCO
1590 VIA CORDENONS
1595 VIA GIO BATTA CORGNALI
1610 VIA CORMOR ALTO
1620 VIA CORMOR BASSO
1625 VIA CORNAPPO
1650 VIA DEL COTONIFICIO
1660 VIA CREMA
1665 VIA CREMONA
1675 VIA CROAZIA
1700 VIA CUNEO
1725 VIA SALVO D'ACQUISTO
1735 VIA DECANI DI CUSSIGNACCO
1760 VIA DERNA
1783 VIALE DINO
1785 VIALE DIVIS. GARIBALDI-OSOPPO
1805 VIA DRENCHIA
1855 VIALE DELL'EMIGRAZIONE
1860 VIA EMILIA
1880 VIA ERITREA
1885 VIA CHINO ERMACORA
1890 VIA ESTE
1910 VIA FAEDIS - da Via Formi di Sotto fino alla fine
1920 VIA FAGAGNA
1925 VIA MONSIGNOR LUIGI FAIDUTTI
1940 VIA FELETTO
1945 VIA FELLA
1950 VIA FELTRE
2000 VIA MANLIO FERUGLIO
2010 VIA MARC'ANTONIO FIDUCIO
2020 VIA FABIO FILZI
2030 VIALE FIRENZE - da Via Mentana a P.le Campo Santo
2040 VIA PAOLO FISTULARIO

2060 VIA FLAIBANO
2065 VIA FLAGOGNA
2070 VIA FLAMBRO
2090 VIA GIUSTO FONTANINI
2100 VIA FORGARIA
2125 VIALE FORZE ARMATE
2127 VIA MARIO FOSCHIANI
2160 VIA GHERARDO FRESCHE
2170 VIA FRIULI
2180 VIA ENRICO FRUCH
2190 VIA FUSINE
2200 VIA LUIGI GABELLI
2230 VIA GIO BATTÀ GALLERIO
2240 VIA GEN. GIUSEPPE GALLIANO
2250 VIA CORNELIO GALLO
2310 VIA GENOVA
2320 VIA GERVASUTTA
2350 PIAZZA GIOVANNI XXIII
2370 VIA GIULIA
2390 VIA CAMILLO GIUSSANI
2410 VIA RICCARDO DI GIUSTO
2440 VIA GONARS
2470 VIA GORIZIA - escluso da Via Diaz fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano
2475 VIA LUIGI E MICHELE GORTANI
2490 VIA GRADO
2500 VIA GRAONET
2510 VIA GIOVANNI BATTISTA GRASSI
2535 VIA FRANCESCO DE GREGORI
2545 VIA GRIMACCO
2550 VIA IDRIA
2560 VIA IMPERIA
2565 PIAZZALE DELL'INDUSTRIA
2590 VIA IUDRIO
2605 PIAZZALE MASSIMILIANO KOLBE
2610 VIA LAIPACCO
2625 VIA LATINA
2640 VIA LAUZACCO
2645 VIA LAVARIANO
2650 VIA LECCO
2670 VIA LEGNAGO
2700 VIA JACOPO LEONARDIS
2720 VIA LESTIZZA
2750 PIAZZA LIBIA
2770 VIA LIGNANO
2780 VIA LIGURIA
2785 VIA JACOPO LINUSSIO
2810 VIA LIVENZA
2820 VIA LODI
2840 VIA LONGARONE
2850 VIA LONZANO
2870 VIA VINCENZO LUCCARDI
2880 VIA LUMIGNACCO
2890 VIA OSVALDO LUPIERI
2895 VIA M. E R. LUZZATTO
2900 VIA DELLA MADONNETTA
2905 VIA MAESTRI DEL LAVORO
2920 VIA DEL MAGLIO
2935 VIA MAJANO

2960 VIA GOFFREDO MAMELI
3010 VIA MANTOVA
3015 VIA MANZANO
3065 VIA GIUSEPPE MARCHETTI
3085 VIA SILVIO MARCUZZI
3120 VIA MARQUARDO
3130 VIA MARSALA - escluso da Via delle Ferriere fino a Via Melegnano
3150 VIA GIOVANNI MARTINI
3153 VIA GIANCARLO MARZONA
3155 VIA PIETRO MASET
3160 VIA MASSAUA
3210 VIA MEDEA
3235 VIA DAL MELON
3237 VICOLO MELS
3265 VIA MERSO
3270 VIA MESTRE
3300 VIA PIERO MICHELINI
3305 VIA MARIO MIGLIORANZA
3310 VIA MILANO
3320 VIA MILAZZO
3322 VIA MILOCCHA
3325 VIALE MIRKO
3327 VIA MASSIMO MISANI
3340 VIA AURELIO MISTRUZZI
3345 VIA DAL MIUL
3350 VIA MODICA
3355 VIA MARIO MODOTTI
3357 VIA TINA MODOTTI
3360 VIA MOGADISCO
3375 VIA MOIMACCO
3380 VIA FAUSTINO MOISESSO
3390 VIA MOLINI
3410 VIA MOLIN NUOVO
3420 VIA MONDOVI'
3430 VIA MONFALCONE
3450 VIA MONTANARA
3470 VIA MONTE AMARIANA
3480 VIA MONTE ARVENIS
3505 VIA MONTECASSINO
3510 VIA MONTE CIMONE
3520 VIA MONTE CROCE
3530 VIA MONTE FESTA
3550 VIA MONTE GRAUZARIA
3570 VIA MONTELLO
3575 VIA MONTELUNGO
3580 VIA MONTE LUSSARI
3590 VIA MONTE MAGGIORE
3600 VIA MONTE MANGART
3630 VIA MONTE NEVOSO
3655 VIA SOFFUMBERGO
3680 VIA MONTE PERALBA
3710 VIA MONTE SAN GABRIELE
3740 VIA MONTE SANTO
3750 VIA MONTE SEI BUSI
3760 VIA MONTE SERNIO
3770 VIA MONTE TRICORNO
3780 VIA MONTE VODICE
3790 VIA MONTE VOLAJA



3810 VIA MONZA
3820 VIA MONZAMBANO
3870 VIA MOROSINA
3890 VIA MORSANO
3900 VIA MORTEGLIANO
3910 VIA MORUZZO
3920 VIA MUGGIA
3950 VIA FRANCESCO MUSONI
3960 VIA MUZZANA
3980 VIA NAPOLI
3990 VIA EMILIO NARDINI
4000 VIA NATISONE
4020 VIA NERVESA
4030 VIA PAOLO NICOLETTI
4060 VIA NODARI
4063 VIA MONSIGNOR GIUSEPPE NOGARA
4065 VIA NONCELLO
4080 VIA GIUSEPPE OCCIONI BONAFFONS
4085 VIA DON ORIONE
4087 VIA LEA D'ORLANDI
4090 VIA ORSARIA
4110 VIA OSLAVIA
4140 VIA VALENTINO OSTERMANN
4145 VIA OTTOBONO
4160 PIAZZA PADERNO
4170 VIA PADOVA
4180 VIA PAGNACCO
4181 VIA PALAZZOLO DELLO STELLA
4190 VIA PALERMO
4220 VIA PALLANZA
4255 VIA GESUALDO PANNILUNghi
4260 VIA ROMILDA PANTALEONI
4270 VIA PAPAROTTI
4302 VIA DEL PARTIDOR
4305 VIA PARTISTAGNO
4310 VIA DEI PASCOLI
4320 VIA PASIAN DI PRATO
4370 VIA PAVIA
4385 VIA PELLEGRINO II
4400 VIA SILVIO PELLICO
4405 VIA UGO PELLIS
4425 VIA GIO BATTA PERIZ
4426 VIA MONS. CORRADO PERONIO
4427 VICOLO PERS
4440 VIA PERTOLDO
4450 VIA GAETANO PERUSINI
4460 VIA PESCHIERA
4470 VIA AGOSTINO PETITTI DI RORETO
4500 VIA PIAZZA D'ARMI
4510 VIA ALBERTO PICCO
4520 VIA PIEMONTE
4550 VIA GAETANO PIGOZZI
4560 VIA PINEROLO
4570 VIA DEL PIOPO
4585 VIA J. E G. PIRONA
4590 VIA PISINO
4600 VIA ARNALDO PIUTTI
4620 VIA PLEZZO



4630 VIA PO
4635 VIA POCEΝIA
4645 VIA VITTORIO PODRECCA
4650 VIA POLA - escluso da V.le Trieste fino alla ferrovia Udine-Tarvisio
4665 PIAZZA POLONIA
4670 VIA DELLA POLVERIERA
4685 VIA NIVA DE PONTI
4687 VIA POPONE
4705 VIA PORPETTO
4750 VIA PORTOGRUARO
4820 VIA PRADAMANO - escluso da Via Cernaia fino a Via Pietro di Brazzà
4830 VIA PRADATTIMIS
4835 VIA LUCIANO PRADOLIN
4843 VIA PRASINGEL
4845 VIA DEI PRATI
4850 VIA DEL PREDIL
4870 VIA PREMARIACCO
4905 VIA PULFERO
4910 VIA QUARTO
4925 VIA RAGAZZI DEL '99
4930 VIA RAGOŃA
4938 VIA RASPANO
4950 VIA REANA
4955 VIA RECONQUISTA
4960 VIA REDIPUGLIA
4970 VIA REMANZACCO
4995 PIAZZALE REPUBBLICA ARGENTINA
5005 VIALE RESISTENCIA
5010 VIALE DELLA RESISTENZA
5025 VIA RISANO
5030 VIA ADELAIDE RISTORI
5040 VIA RIVIGNANO
5060 VIA RIVOLTO
5080 PIAZZA RIZZI
5090 VIA RIZZOLO
5100 VIA DELLA ROGGIA
5105 VIA ROGGIA DI PALMA
5120 VIA ROMANS
5140 VIA ROSAZZO
5170 VIA ROVIGO
5220 VIA SAGRADO
5230 VIA SALCANO
5250 VIA SALERNO
5260 VIA SALUZZO
5270 VIA SAN BERNARDO
5295 VIA SAN DOMENICO
5325 VIA SAN GIOVANNI D'ANTRO
5330 VIA SAN GOTTARDO
5335 VIA SAN LEONARDO
5350 VIA SAN OSVALDO
5360 VIA SAN PAOLO
5370 VIA SAN PIETRO
5375 VIA SAN QUIRINO
5380 VIA SAN ROCCO - escluso da V.le Venezia fino a Via Mazzuccato
5390 VIA SAN SEBASTIANO
5435 VIA S.MARGHERITA DEL GRUAGNO
5440 VIA S.MARIA CROCIFISSA DI R.
5445 PLE S.MARIA DELLA MISERICORDIA

5450 VIA SANTO STEFANO
5475 VIA SAPPADA
5495 VIA SAVOGNA
5500 VIA SAVONA
5515 VIA LUIGI SBAIZ
5520 VIA DELLE SCUOLE
5523 VIA DELLA SCARPATA
5525 VIALE ROBERT SCHUMANN
5535 VIA SCLAUNICCO
5550 VIA DELLE SCUOLE
5560 VIA SEBENICO
5570 VIA SEDEGLIANO
5580 VIA SEGNAACCO
5585 VIA UMBERTO SELAN
5595 VIA SELVUZZIS
5596 VIA FRATELLI SGUAZZIN
5600 VIA SESTO IN SYLVIS
5605 VIA SIGEARDO
5620 VIA DIEGO SIMONETTI - escluso da Via Planis fino alla ferrovia Udine-Tarvisio
5630 VIA SIRACUSA
5650 VIA SCIPIO SLATAPER
5655 VIA SLOVENIA
5670 VIA SOMALIA
5680 VIA DOMENICO SOMEDA
5700 VIA SONDRIO
5740 VIA IRENE DI SPILIMBERGO
5760 VIA DELLO STELLA
5765 VIA STIRIA
5770 VIA STRASSOLDO
5775 VIA STREGNA
5785 VIA GIANI STUPARICH
5800 VIA SUSA
5810 VIA ODORICO SUSANNA
5815 VIA SUSANS
5830 VIA TAGLIAMENTO
5840 VIA TALMASSONS
5845 VIA LUIGI TAMMI
5850 VIA TAPOGLIANO
5900 VIA TAVAGNACCO
5910 VIA TEANO
5920 VIA TERENZANO
5930 VIA TERNOVA
5940 VIA LUIGI PIO TESSITORI
5950 VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO - escluso da Via Planis fino a Via M.te Grappa
5960 VIA DEL TIGLIO
5970 VIA TIMAVO
5972 VIA DEL TIRO A SEGNO
5975 VIA TISSANO
5977 VIALE TIVOLI
5990 VIA TOLMINO
6005 VIALE VIRGINIA TONELLI
6020 VIA TORINO
6030 VIA TORRE
6050 VIA JACOPINO DEL TORSO
6060 VIA TORVISCOSA
6070 VIA ENRICO TOTI
6080 VIA TRAPANI
6085 VIA DEI TRE GALLI

6090 VIA 3 NOVEMBRE 1918
6130 VIA TREVISO
6155 VIA IVAN TRINKO
6160 VIA TRIPOLI
6180 VIA DEL TUNNEL
6205 VIA SANT'ULDERICO
6240 VIA FERDINANDO URLI
6250 VIA VALBRUNA
6260 LARGO VAL CALDA
6270 LARGO VAL CANALE
6280 VIA VALCELLINA
6290 VIA VALDAGNO
6295 VIA VAL D'ARZINO
6300 VIA VAL D'AUPA
6310 VIA VAL DEGANO
6315 PIAZZALE VALLE DEL BUT
6320 VIA VAL D'ERBEZZO
6330 VIA VAL DI RESIA
6340 VIA VALEGGIO
6345 VIA GASTONE VALENTE
6360 VIA VAL FELLA
6370 VIA DELLA VALLE
6380 VIA VAL LUMIEI
6390 VIA VAL MEDUNA
6400 VIA VAL PESARINA
6405 VIA VAL PONTABA
6410 VIA VAL RACCOLANA
6415 VIA VAL SAISERA
6450 VIA VARMO
6470 VIALE VAT - escluso da P.zza Medaglie d'Oro fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano
6485 VIA VENDOGLIO
6500 VIA VENETO
6520 VIA VENEZUELA
6525 VIALE 25 APRILE
6570 VIA VERCCELLI
6590 VIA VERONA
6595 VIA VERSA
6600 VIA VERZEGNIS
6610 VIA VICENZA
6615 VIA VICINALE
6630 VIA VILLA GLORI
6665 VIA DELLA VIOTTA
6670 VIA VIPACCO
6680 VIA VISCO
6685 VIA LUIGI VISINTIN
6750 VIA LICURGO ZANNINI
6765 VIA ANTONIO ZANUSSI
6780 VIA ARTURO ZARDINI
6785 VIA UMBERTO ZILLI
6810 VIA GENERALE CARLO ZUCCHI
6820 VIA ZUGLIANO



ALLEGATO SUB C)

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL

TABELLA IMPORTI SANZIONI AMMINISTRATIVE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1994:

Gli importi delle sanzioni di cui all'art. 43, comma 2, che indicano un minimo di Lire 200.000 ed un massimo di Lire 2.000.000, sono così graduati:

- 1) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale:

Lire 200.000

- 2) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche:

Lire 200.000

- 3) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini:

Lire 200.000

- 4) Per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette:

Lire 400.000

- 5) Per la pubblicità sonora, comunque effettuata, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalle modalità consentite:

Lire 400.000

- 6) Per recidività di ciascuna delle violazioni di cui ai punti 1), 2) e 3):

Lire 400.000

- 7) Per recidività di ciascuna delle violazioni di cui ai punti 4) e 5):

Lire 800.000

- 8) Per le violazioni di cui ai punti 1) e 4) effettuate in zone vietate, non consentite dal Piano Generale degli Impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali:

Lire 2.000.000

- 9) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero e nei parchi pubblici:

Lire 1.000.000

Per tutte le violazioni non comprese nella elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

